



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 82 del 20 settembre 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

BATTISTI

ISTITUZIONE FONDO ANNUALE PER INTERVENTI CONTINGENTI DEI PICCOLI COMUNI

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XII Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente: “Istituzione Fondo annuale per interventi contingenti dei Piccoli Comuni”

di iniziativa della Consigliera regionale
Sara Battisti

Firmato digitalmente da:
Sara Battisti
Luogo: Roma
Data: 20/09/2023 15:43:28



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

I piccoli comuni sono un inestimabile patrimonio, rappresentano il 70% di tutti i Comuni in Italia e nella Regione Lazio se ne contano 255 su 378.

Il loro patrimonio materiale e immateriale di cultura, socialità e tradizioni rischia di andare disperso a fronte dei processi di spopolamento e metropolizzazione.

In questi anni la Regione Lazio ha messo in campo numerosissimi strumenti di sostegno per promuovere e favorire sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, l'importanza del ruolo svolto dalle comunità ivi residenti e degli enti che le amministrano, nella consapevolezza che sono proprio queste realtà a garantire la salvaguardia e il governo del territorio, la conservazione, lo sviluppo delle attività economiche e sociali e la valorizzazione delle culture locali.

Tra i provvedimenti più importanti la legge sulla "Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni" con la quale è stato previsto uno stanziamento di fondi finalizzati alla predisposizione del Piano regionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, in particolare dei centri storici, allo sviluppo turistico attraverso la realizzazione di percorsi e cammini, alla incentivazione della gestione associata per riorganizzare a livello sovracomunale servizi, funzioni e strutture, all'ammodernamento tecnologico dei comuni.

In questo quadro si è rilevata l'esigenza di prevedere uno stanziamento dedicato ai piccoli comuni senza vincoli relativamente alla destinazione d'uso, con l'obiettivo di dotare questi Enti di risorse da poter investire per rispondere a esigenze contingenti rilevabili direttamente a livello locale dalle Amministrazioni comunali.

Per questo con la presente proposta di legge si intende istituire un "Fondo annuale per interventi contingenti dei Piccoli Comuni".

L'art. 1 definisce oggetto e finalità della proposta di legge.

L'art. 2 introduce l'istituzione del fondo piccoli comuni e ne declina le finalità.

L'art. 3 definisce le modalità di regolamentazione del fondo.

L'art. 4 prevede una clausola valutativa ad opera del Corecoco.

L'art. 5 individua gli oneri finanziari derivanti dall'approvazione della proposta di legge.

L'art. 6 stabilisce le tempistiche di entrata in vigore della legge.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge è previsto un fabbisogno quantificabile in euro 5 milioni per annualità, indicato nell'art. 4 "Disposizioni finanziarie".



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Lazio, in coerenza con l'articolo 5 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove e sostiene lo sviluppo delle autonomie locali.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

Istituzione del Fondo annuale Piccoli Comuni

1. È istituito il fondo finalizzato a sostenere i piccoli comuni. Il fondo si caratterizza come una misura senza vincolo di destinazione attraverso la quale le realtà locali possono provvedere a finanziare spese contingenti rilevabili direttamente dalle Amministrazioni comunali.
2. Possono accedere al fondo tutti i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.
3. Il Fondo è ripartito tra i Comuni destinatari in relazione al numero di abitanti e viene attribuito dalla Regione Lazio nell'ambito della legge di bilancio.
4. La rendicontazione delle spese del fondo attribuito avviene in corrispondenza di quanto indicato nel Regolamento.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3 ***Regolamento***

1. La Giunta regionale adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, un regolamento di attuazione della presente legge, che definisce, in particolare:
 - a) le modalità di accesso al fondo di cui all'art. 2;
 - b) i requisiti di accesso richiesti ai soggetti richiedenti per l'accesso al fondo;
 - c) le modalità di rendicontazione delle spese relative all'intervento realizzato dall'Ente.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
 - a) gli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 2, specificando modalità attuative, soggetti coinvolti, distribuzione sul territorio;
 - b) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5 ***Disposizioni finanziarie***

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 5 milioni per ciascuna annualità 2023-2024-2025, la Regione provvede mediante il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei Piccoli Comuni”.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali assegnati alla Regione Lazio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6 *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.